

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE ATTIVITA' AGRICOLE E PER SISTEMI DI PREVENZIONE

1. PRINCIPI GENERALI

I contributi per interventi di prevenzione e per indennizzi dei danni arrecati alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria da animali selvatici protetti alle produzioni agricole, vengono erogati secondo le condizioni e i criteri indicati rispettivamente ai punti 1.1.1.1 e 1.2.1.5. degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 e corrispondono alla definizione di aiuti di Stato di cui all'art.107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I presenti criteri sono stati notificati alla Commissione Europea la quale li ha ritenuti conformi con la disciplina comunitaria con decisione del 27/11/2017 SA 48094(2017/N) trasmessa tramite la Rappresentanza Permanente con nota prot. n.10945 del 6 dicembre 2017.

Per “specie protette” si intendono:

- le specie indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica, quelle indicate dalla legge n. 157/1992 all'art. 2, comma 1;
- le specie di fauna selvatica viventi nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla Legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché le specie di fauna selvatica viventi nelle zone di protezione di cui all'art.10, comma 8, lett. a) “Oasi di protezione della fauna”, b) “Zone di Ripopolamento e Cattura” limitatamente alle specie che non sono oggetto di ripopolamento e cattura e c) “Centri Pubblici”, della Legge n. 157/1992.

I contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione e per gli indennizzi dei danni arrecati da **specie non protette in zone non protette** ai sensi delle predette disposizioni internazionali e nazionali, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria o da cani agli allevamenti zootecnici vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal **Regolamento UE n. 1408/2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo nel **limite massimo di euro 15.000** quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.

I contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione e per gli indennizzi dei danni arrecati da uccelli ittiofagi alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura in applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regola gli aiuti de minimis nel

settore della pesca ed acquacoltura nel limite massimo di Euro 30.000,00 quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.

L'onere derivante dall'attivazione dei presenti criteri trova copertura sulle missioni e programmi del bilancio regionale relative all'attuazione degli interventi di cui all'art.17 della L.R. n. 8/1994 per i danni da fauna selvatica e per sistemi di prevenzione e all'art. 26 della L.R. n. 27/2000 per i danni da canidi.

Il presente regime d'aiuto potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2020.

Il testo integrale del regime di aiuti di cui al presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

2. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Possono richiedere il contributo per la prevenzione e il risarcimento di danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato secondo la definizione di cui all'Allegato I del Reg. UE n. 702/2014 e che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR n. 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano registrate presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
- non si trovino in stato di insolvenza, fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggette a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura;
- non siano incorse in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- non siano in difficoltà finanziaria ai sensi del capitolo 2.4, paragrafo (35), punto 15, degli Orientamenti. Sono fatti salvi i casi in cui tale difficoltà sia stata determinata dall'evento di danno da fauna selvatica protetta, limitatamente all'indennizzo del danno;
- non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi dei presenti criteri.

3. CONTRIBUTO PER DANNI DA FAUNA SELVATICA

Sono indennizzabili i danni arrecati su tutto il territorio regionale dalle specie protette di cui al primo trattino del terzo paragrafo del precedente punto 1 e i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole svolte con continuità sul territorio delle zone protette definite al secondo trattino del terzo paragrafo del precedente punto 1.

Gli indennizzi devono essere versati entro 4 anni a decorrere dalla data dell'evento che ha cagionato il danno che non può precedere di oltre 3 anni il regime di aiuto.

Sono altresì ammessi a contributo i danni di cui al quarto e quinto paragrafo del punto 1 nel rispetto dei limiti previsti dai citati Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014.

L'intensità massima dei contributi per i danni può raggiungere la soglia massima del 100% del valore accertato, ferme restando le disponibilità di bilancio.

Per danni alle attività agricole si intendono la perdita di animali oggetto produzione zootecnica, piante o prodotti agricoli danneggiati oggetto di commercializzazione ed elencate nell'allegato I del Trattato o danni materiali ad attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le produzioni ove siano stati messi in atto idonei sistemi di prevenzione ragionevoli e proporzionati al rischio di danno le cui caratteristiche generali di massima sono indicate nella successiva sezione riferita al contributo per sistemi di prevenzione. Sono intesi interventi di prevenzione anche adeguate misure gestionali atte a prevenire il danno quali ad esempio, nel caso della predazione da lupo, il ricovero notturno, la sorveglianza diretta o la custodia dei giovani nati, in particolare vitelli, per almeno un mese dalla nascita a difesa degli attacchi. Sono fatti salvi i casi di danni in zone di nuova colonizzazione da parte di una specie selvatica e i seguenti casi in cui non risultino disponibili efficaci sistemi di difesa:

- grandi appezzamenti di seminativi nei confronti delle specie granivore
- gazze, ghiandaie e cornacchie sulle coltivazioni di meloni e cocomeri
- il calpestio degli anatidi sui cereali in maturazione
- i danni da ittiofagi su superfici molto estese oggetto di allevamento (valli)

Il verificarsi di ogni evento dannoso viene riportato in tempo reale in un software regionale al fine di poter provvedere in tempi rapidi con adeguate attività gestionali finalizzate alla loro riduzione con particolare riferimento all'attività di prevenzione, all'attività di "controllo" di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992 o all'applicazione delle "deroghe" ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE.

3.1 DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI DA FAUNA E OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Con specifico atto verranno disciplinate le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi.

Tutte le istanze di indennizzo devono essere presentate alla Regione su apposito modulo reperibile sul sito istituzionale.

Danni da canidi agli allevamenti zootecnici

L'allevatore che ha subito una predazione deve, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, chiedere l'intervento del veterinario dell'AUSL competente per territorio in cui è avvenuto il fatto che predisporrà apposito verbale. La richiesta di contributo deve essere inoltrata alla Regione entro 5 giorni dal sopralluogo del veterinario corredata dal verbale. Il tecnico regionale provvede alla verifica della messa in atto di adeguati sistemi di prevenzione.

Danni alle produzioni vegetali e alle attrezzature agricole ed impianti funzionali all'attività agricola

L'imprenditore che ha subito **un danno da fauna selvatica a piante, prodotti agricoli, ad attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricola** deve presentare la relativa domanda alla Regione entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso per la verifica del danno e la corretta attribuzione alla specie responsabile.

Danni agli allevamenti ittici

L'imprenditore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Regione la presenza di uccelli ittiofagi in quantità tale da costituire potenziale pericolo per l'allevamento così da consentire l'attivazione degli appositi censimenti di cui al punto 3.4.3.

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Fermo restando il possesso da parte dell'impresa agricola dei requisiti per l'ammissibilità ai contributi di cui al punto 2, non possono essere ammessi a contributo:

- i danni subiti a seguito della mancata messa in opera di adeguati sistemi di prevenzione con le precisazioni di cui al precedente punto 3.
- i danni il cui importo accertato sia inferiore ad euro 100 con riferimento al singolo evento;
- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni ad allevamenti non autorizzati, qualora sia prevista specifica autorizzazione;
- i danni causati da eventi naturali o agenti patogeni;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica.

Inoltre:

limitatamente ai danni causati da predazione agli allevamenti zootecnici:

- i danni non certificati dal veterinario AUSL;
- i rimborsi per animali dispersi a seguito del possibile evento predatorio;

- le uccisioni riconducibili a cause diverse dalla predazione,

limitatamente alle produzioni vegetali:

- i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico;
- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse;

limitatamente ai danni agli allevamenti ittici:

- le segnalazioni pervenute in tempi tali da non consentire l'attivazione dei previsti censimenti di uccelli ittiofagi;
- i danni ad allevamenti vallivi provocati a produzioni ittiche non oggetto di effettivo allevamento.

3.3 PERIZIA DEL DANNO

L'attività peritale del danno è obbligatoria su qualsiasi tipologia ed entità di danno. L'accertamento dei fatti e la corretta attribuzione del danno alla specie responsabile è eseguito:

A) nel caso di predazione agli allevamenti zootecnici da un Veterinario dell'Azienda U.S.L.

Al fine di consentire l'ispezione veterinaria l'impresa agricola che ha subito il danno deve:

- mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e feriti da sottoporre ad accertamento;
- non spostare o manipolare le carcasse, ma bensì lasciarle nel luogo dove sono state ritrovate;
- preservare le carcasse sino all'ispezione anche ricoprendole, se necessario, con un telo;
- assicurare che eventuali indizi presenti nell'area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi;
- mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione.

Dovranno essere effettuate anche valutazioni relative all'adeguatezza dei mezzi di prevenzione adottati e alle modalità di allevamento, eseguite da personale tecnico regionale.

B) nel caso di danni a produzioni vegetali o animali ivi compresi gli allevamenti ittici e ad attrezzature o impianti da personale tecnico regionale adeguatamente formato in materia agronomica e faunistica che verifica il danno e ne valuta l'attribuzione alla specie responsabile.

Il personale incaricato all'accertamento del danno è tenuto a redigere apposito verbale di sopralluogo e a corredarlo di idonea documentazione dell'evento dannoso con i seguenti contenuti e documenti minimi:

- documentazione fotografica;
- georeferenziazione;
- quantificazione del danno materiale;
- cause che lo hanno provocato;
- valutazioni relative al rispetto delle modalità di allevamento o delle tecniche colturali previste per la produzione oggetto di danno o dello stato di conservazione dell'infrastruttura danneggiata;
- valutazione dell'eventuale influenza di eventi naturali o di agenti patogeni che possano aver influito negativamente sulla medesima produzione;
- prevenzione attuata, idoneità rispetto alla specie responsabile del danno e stato di conservazione.

L'accertamento del danno deve essere effettuato previo preavviso al fine di consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato salvo diversi accordi con il richiedente stesso.

Al fine dell'effettiva valutazione del danno alle colture agricole il tecnico incaricato può prevedere ulteriori sopralluoghi per ciascuno dei quali provvederà a redigere apposito verbale.

3.4 VALUTAZIONE ECONOMICA DEL DANNO ACCERTATO

Nella valutazione economica del danno il tecnico incaricato deve tener conto degli eventuali costi non sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento che ha determinato il danno.

3.4.1 Allevamenti zootecnici

Il contributo al risarcimento del danno subito come conseguenza diretta dell'evento di predazione agli animali da produzione è limitato alla perdita diretta dei capi comprovata dalla presenza della carcassa.

Oltre al valore dell'animale predato possono essere ammessi a contributo anche i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti in misura pari all'80% del costo sostenuto che in ogni caso non può essere superiore al valore di mercato dell'animale ferito.

Nella valutazione del danno e ai fini di un eventuale diniego del danno richiesto, il perito deve tener conto delle modalità di conduzione dell'allevamento e delle eventuali circostanze naturali, ivi compresi agenti patogeni, che abbiano influito negativamente sulla produzione dell'allevamento stesso nonché dell'idoneità della prevenzione attuata e dello stato di conservazione della stessa. La valutazione economica dei capi predati viene calcolata sul valore medio di mercato desunto dal bollettino dei prezzi riferito all'ultima annualità disponibile pubblicato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia di

appartenenza della Regione Emilia-Romagna, per animali della stessa specie, razza e categoria. Qualora non fosse possibile desumere il valore dal bollettino dei prezzi di una delle Camere di Commercio, per la determinazione del valore medio di mercato si potrà far ricorso ai criteri fissati con il D.M. n. 298 del 20/07/1989, di cui al punto 4, art. 2 della legge 2.06.1988, n. 218.

3.4.2 *Piante o prodotti agricoli*

Gli importi spettanti agli aventi diritto vengono determinati dal perito regionale con riferimento ai prezzi di mercato dell'annata agraria in corso, sulla base degli accertamenti effettuati e tenuto conto di eventi naturali o di agenti patogeni che abbiano influito negativamente sull'andamento della stagione agraria in corso, dell'ordinarietà delle pratiche agronomiche attuate dall'imprenditore agricolo sulla produzione per la quale viene richiesto l'indennizzo, dell'adeguato utilizzo di metodi di prevenzione.

3.4.3 *Allevamenti ittici*

La stima del danno viene effettuata sulla base di appositi censimenti del numero di uccelli ittiofagi presenti sull'impianto, la cui presenza deve essere stata preliminarmente segnalata dall'imprenditore agricolo.

I censimenti devono essere svolti per un periodo e con una frequenza tali da consentire una adeguata stima delle presenze e registrare anche eventuali condizioni naturali e/o gestionali che possono influenzare la concentrazione di uccelli ittiofagi.

I dati così raccolti, integrati con i dati reperibili nella letteratura specializzata relativi ai periodi di permanenza delle specie migratrici e alla quantità di pesce consumato giornalmente dalle diverse specie, sono quindi utilizzabili per ottenere una corretta quantificazione del danno arrecato all'allevamento.

Ai fini della stima economica è possibile provvedere altresì ad acquisire dati ritenuti essenziali, quali la valutazione del tipo d'impianto, del rendimento reale del medesimo, delle tecnologie impiegate, nonché degli altri elementi tecnici necessari per la quantificazione complessiva del danno.

In particolare è possibile verificare:

- la produzione unitaria programmata dall'impresa all'inizio dell'anno, mediante riscontri obiettivi sulle semine o su altre operazioni gestionali collegate;
- l'indice di rendimento medio ed unitario realizzato e stimato nei periodi stagionali idonei e classificazione dell'impianto con i parametri ufficiali;
- la produzione finale o quella verificatasi al termine del ciclo produttivo annuale;
- la composizione specifica del popolamento ittico presente in impianto e/o al momento della cattura commerciale;
- le modalità di conduzione dell'allevamento e caratteristiche dell'impianto con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque;
- eventuali circostanze naturali, ivi compresi agenti patogeni, che abbiano influito negativamente sulla produzione dell'allevamento stesso;
- idoneità della prevenzione attuata rispetto alle specie ittiofaghe presenti e stato di conservazione.

La valutazione economica dei danni accertati secondo le modalità ed i predetti criteri tecnici dovrà essere considerata, sotto il profilo peritale, come il mancato reddito annuale dell'impresa conduttrice l'impianto derivato esclusivamente dall'azione di prelievo predatorio provocata dalle specie faunistiche presenti nell'impianto.

Per il calcolo del prezzo unitario, si fa riferimento ai prezzi medi di mercato dell'anno in corso.

Qualora la superficie dell'allevamento venga destinata in tutto o in parte all'attività venatoria si può intervenire fino al 30% del contributo spettante.

3.4.4 Attrezzature ed impianti approntati sui terreni coltivati e a pascolo

La stima dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle attrezzature ed impianti sui terreni coltivati e a pascolo deve essere riferita ai soli costi di riparazione o, qualora inferiori, ai costi di sostituzione avendo a riferimento il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura". Quanto alla foratura dei tubi di irrigazione aerei ad opera del picchio qualora si rendesse necessaria la sostituzione di porzioni di impianto danneggiato è necessario prevedere l'acquisto di un tubo di polietilene vergine ad alta densità (PN 12,5) avendo cura di non rimuovere il vecchio tubo danneggiato da mantenere nella parte sovrastante il tubo sostituito.

4. CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE PER LA DIFESA DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI E DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

La Regione, nei limiti della disponibilità di bilancio, provvede annualmente alla predisposizione di appositi bandi pubblici per l'erogazione di contributi ad imprese attive nella produzione primaria aventi i requisiti di cui al precedente punto 2, per il finanziamento di presidi di prevenzione le cui caratteristiche sono indicate al punto 4.3. Il bando definisce i criteri e le procedure per l'attuazione dell'intervento contributivo nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, disciplina le modalità per la presentazione delle domande e i criteri di priorità per la formazione della graduatoria.

Sono ammessi a finanziamento i sistemi di prevenzione realizzati su tutto il territorio regionale per i danni causati dalle specie protette di cui al primo trattino del terzo paragrafo del precedente punto 1 e quelli realizzati sul territorio delle zone di protezione definite al secondo trattino del terzo paragrafo del precedente punto 1.

Sono altresì ammessi a finanziamento interventi di prevenzione dei danni di cui al quarto e quinto paragrafo di cui al punto 1 nei limiti previsti rispettivamente dai citati **Regolamenti UE n.1408/2013 e n. 717/2014**.

L'intensità massima dei contributi non può superare la soglia dell'80% dell'investimento ammesso che può essere aumentata al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

Sono escluse dal contributo le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici per analoghi interventi di prevenzione sulle medesime superfici (particelle catastali).

4.1 SPESE NON AMMISSIBILI

Non saranno considerati ammissibili:

- interventi di mera sostituzione
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati
- costi di mano d'opera aziendale
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti)
- spese di noleggio attrezzature
- spese diverse dal mero acquisto dei cani da guardiania quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento
- IVA ed altre imposte e tasse.

4.2 OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto anche se già erogato, deve:

- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di edilizia, viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, provvedere alla copertura assicurativa per danni a terzi, provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina o il passaggio di proprietà, nonché alle spese sanitarie necessarie al benessere animale nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza);
- rispettare quanto comunicato in sede di domanda relativamente ai periodi di messa in opera e di attivazione del presidio o dei presidi richiesti;
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.

4.3 METODI DI PREVENZIONE OGGETTO DI CONTRIBUTO: CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI APPLICAZIONE

Al fine di fornire indicazioni relativamente all'adeguatezza del materiale di prevenzione rispetto alle esigenze, si indicano di seguito le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli indicati possono essere adottati solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università dai produttori stessi mediante certificazione o da tecnici esperti nel settore.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

4.3.1. Difesa del bestiame dalla predazione da lupo o cane

Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di piccole e medie dimensioni per il ricovero degli animali la notte, nel post mungitura o in periodi a rischio di attacchi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5mm per ovini, maglia 15 x15 filo diametro 6 mm per bovini) o con reti del tipo "da gabbionata", zincate e a filo ritorto di almeno 2 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 25 cm. e piegata antisalto verso l'esterno a 45°, sostenuta da paleria zincata, cemento o di essenze legnose resistenti alla marcescenza. L'altezza fuori terra dovrà essere di almeno 175 cm. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura.

Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, nelle quali custodire il bestiame al pascolo per brevi periodi.

Caratteristiche: realizzazione con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata di almeno 25 cm. per la parte bassa (altezza fuori terra di almeno 75 cm) e tre ordini di cavi conduttori ad altezza 95 – 115 – 140 cm da terra, sostenuti da isolatori adeguati e collegati ad un elettrificatore che generi impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj misurati nel punto più distante dall'elettrificatore. I supporti sono pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente a tondino di ferro da edilizia. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge e cancello elettrificato. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni per la custodia degli animali al pascolo.

Caratteristiche: realizzazione con paleria di essenze legnose resistenti alla marcescenza di altezza 200 cm (diametro 8-10 e 10-12 per i pali angolari) infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. Possono essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da almeno 12mm). I conduttori, l'elettrificatore e l'impianto di messa a terra dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi sul cavo nel punto più distante dall'elettrificatore di almeno 3,5 kw e 300 mj. I cavi, montati su isolatori adeguati, andranno montati alle seguenti altezze da terra: 20 cm, 35 cm, 55 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm, 165 cm. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Recinzione mobile elettrificata

Finalità: la recinzione mobile elettrificata di tipo modulare è facilmente spostabile e permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici.

Caratteristiche: moduli di reti elettriche con altezza di almeno 100 cm, con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti dovranno essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto e assicurare impulsi con almeno 3,5 kw e 300 mj. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea.

Dissuasori faunistici

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento funziona in automatico senza l'intervento dell'operatore. Adatto per la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni, diversi tra di loro, sono memorizzati come files in una scheda di memoria rimovibile, e sono riprodotti in maniera random.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

- costruzione certificata per uso esterno (IP 54)
- presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led
- alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt
- attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless
- emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno assuefativo

Cani da guardiania

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione del gregge durante il pascolo e il ricovero. La funzionalità di questo tipo di prevenzione è legato alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: sono preferibili cani da gregge provenienti da linee da lavoro, selezionati per le caratteristiche attitudinali.

L'allevatore è tenuto all'installazione dei necessari cartelli informativi sulla

presenza del cane.

4.3.2 Difesa delle produzioni vegetali e degli allevamenti ittici

Recinzioni perimetrale meccanica

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e chiusa con cancelli. Solo se preventivamente attestato dall'Ente competente alla verifica dell'avvenuta messa in opera della prevenzione, nel caso di particolari condizioni orografiche e di accesso agli appezzamenti da parte della fauna selvatica oggetto della prevenzione stessa, la recinzione potrà non interessare l'intero perimetro della coltura. Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le stesse devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,80; per daino e cervo l'altezza minima è fissata in m. 2,00; per il cinghiale l'altezza minima è fissata in m. 1,20 fuori terra e la porzione bassa della rete deve essere interrata per una profondità minima di cm. 30. La rete deve essere del tipo rigido utilizzato in edilizia con filo di diametro non inferiore a mm. 6 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20.

Per la lepre, l'istrice e i roditori rete elettrosaldata con maglia cm 7 per gli adulti e cm.4 per i piccoli, meglio se interrata. L'altezza è fissata ad un metro.

Protezioni meccaniche antiuccelli

Rete a protezione di frutteti o vasche per l'allevamento ittico del tipo idoneo in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi. Possono prevedere l'apertura temporanea in periodi dell'anno dove non sussiste il rischio di danneggiamento. Quanto agli allevamenti ittici tali reti possono essere poste anche in acqua per il frazionamento delle vasche.

Protezioni meccaniche individuali

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete su pali a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Per la lepre o per roditori l'altezza minima deve essere di cm. 60; per il capriolo l'altezza minima deve essere di cm 120, per daino e cervo non inferiore a cm. 180.

Recinzioni elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente fornita da elettrificatori di adeguata potenza in funzione delle specie da cui è necessario proteggersi; gli elettrificatori possono essere alimentati da pile o linea elettrica. I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere messo a terra mediante appositi picchetti metallici eventualmente ripetuti lungo il perimetro della recinzione in caso di appezzamenti molto grandi o di terreno a bassa conducibilità. In taluni casi può essere previsto il polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere

installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima il periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la renda soggetta al danno.

L'intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar modo nei punti più lontani dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 300 mj (milli joule), e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posto ad una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili non deve essere inferiore a 5 posti ad una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per il daino e il cervo il numero di fili non deve essere inferiore a 7, posti ad una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per la lepre e l'istrice il numero di fili non deve essere inferiore a 4 posti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro rispetto ai pali di sostegno.

Dissuasori faunistici

Acustici: cannoncini a gas, dissuasori acustici o ad ultrasuoni

Visivi: palloni